

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
14 febbraio 2005, n. 53.

Proroga della nomina del commissario straordinario presso l'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Roma Pag. 21

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

- 4) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2004, n. 1079.

Legge regionale 16 luglio 1998, n. 30. Adeguamenti ed ottimizzazioni delle reti urbane di trasporto pubblico locale. Anno 2004 Pag. 22

- 6) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2005, n. 55.

Comune di Aprilia (LT). Variante alle N.T.A. del P.R.G. art. 22. Sottozona D2 Industriale adattata con deliberazione del consiglio comunale n. 70 del 7 agosto 1997. Approvazione Pag. 27

- 4) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 68.

Comune di San Giorgio a Liri (FR). Variante al P.R.G. per attrezzature ricettive e di ristoro esistente e di completamento in località Petrose adottata con delibera consiglio comunale n. 42 del 1° agosto 2000. Approvazione Pag. 35

- 4) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 69.

Comune di Ciampino (RM). Variante al P.R.G. per il collegamento tra la strada statale dei Laghi e la strada comunale di via Acqua Acetosa con sottopasso della ferrovia Roma-Albano. Delibera consiglio comunale n. 21-bis del 15 marzo 1996. Approvazione Pag. 40

- 4) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 70.

Comune di Mentana (RM). Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. art. 32 sottozona B2, B3, B4. D.C.C. n. 43 del 29 luglio 2003. Approvazione Pag. 46

- 4) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 71.

Comune di Valmontone (RM). Nuovo impianto di carburanti da realizzarsi sulla strada provinciale 60/a al km 7+858 in variante al vigente P.R.G., ditta Aiacci Anna. Delibera di consiglio comunale n. 16 del 5 marzo 2004. Approvazione. Pag. 57

- 4) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 87.

Linee guida per l'emanazione dell'avviso pubblico per la presentazione di azioni di formazione continua ex art. 9 legge 236/93 ed art. 6, comma 4, della legge n. 53/2000. Pag. 65

- 4) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 95.

Legge regionale 24 agosto 2001, n. 23. Ripartizione del fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura. Pag. 68

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 31 gennaio 2005, n. 135.

Reg. CE n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006, determinazione n. 606 del 28 maggio 2002, Misura 1.4 (G) «Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli». Pronuncia della decadenza totale dell'aiuto della ditta Di Marvo Salumi S.r.l. di Viterbo, titolare del progetto codice AGEA n. 34156080094, contributo di Euro 65.901,66. Pag. 70

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 22 febbraio 2005, n. 293.

Gara regionale per la fornitura annuale di specialità medicinali ed emoderivati per i fabbisogni delle Aziende USL/AO del Lazio. Revoca aggiudicazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2005, Parte III)

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 28 febbraio 2005, n. 345.

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della Misura III.1 (f) «Misure agroambientali» e III.2 (e) «Zone svantaggiate», campagna 2005. Avviso pubblico Pag. 75

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

- DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 3 febbraio 2005, n. 260.

Integrazione elenco dei funzionari nominati addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione di infrazioni commesse nelle sedi di lavoro della Giunta della Regione Lazio in materia di divieto di fumo. Leggi n. 584/1975 e n. 3/03 e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 78

DIREZIONE REGIONALE BILANCIO E TRIBUTI

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 22 febbraio 2005, n. 308.

Gara regionale per la fornitura annuale di specialità medicinali ed emoderivati per i fabbisogni delle Aziende USL ed Ospedaliere della Regione Lazio - Specialità «Atematici».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2005, Parte III)

DIREZIONE REGIONALE CULTURA, SPORT E TURISMO

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 23 febbraio 2005, n. 718.

Albo regionale delle bande musicali operanti nei comuni del Lazio per il triennio 2005/2006/2007.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2005, Parte III)

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 GEN. 2005

ADDI' 28 GEN. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - CIARAMELLETTI - GARGANO - IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N. - 68 -

OGGETTO:

Comune San Giorgio a Liri (FR) - Variante al P.R.G. per attrezzature ricettive e di ristoro esistente e di completamento in loc. Petrose con D.C.C. n.42 dell'1.8.2000 - Approvazione.



Oggetto: Comune di San Giorgio a Liri (FR)

Variante al P.R.G. per attrezzature ricettive e di ristoro esistente e di completamento in loc. Petrose adottata con D.C.C. n. 42 del 1.8.2000.

Approvazione

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa



Vista la legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio";

Vista la legge regionale 12.06.1975, n.72;

Visto l'art. 16 della legge regionale 31.12.1999, n.38 recante "Norme sul governo del Territorio";

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1;

PREMESSO:

Che il Comune di San Giorgio a Liri (FR) è dotato di un Piano Regolatore Generale, approvato con DGRL n.2258 del 28.3.1995;

Vista la deliberazione consiliare n. 42 del 11.8.2000 con la quale il Comune di San Giorgio a Liri (FR) ha adottato la Variante al P.R.G finalizzata a classificare le zone per attrezzature ricettive e di ristoro esistenti e di completamento in loc. Petrose;

Preso atto che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, è stata presentata n.1 osservazione nei termini in merito alla quale l'amministrazione Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare n.60 del 21.11.2000;

Rilevato che gli atti relativi alla Variante generale in questione, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 31.12.1999, n. 38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 35/4 reso nella seduta del 22.5.2003, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che il suddetto strumento urbanistico sia meritevole di approvazione con le *modifiche* da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la nota n.142563 del 12.5.2004 con la quale il Direttore della Direzione regionale "Territorio ed Urbanistica" ha trasmesso all'Amministrazione comunale di San Giorgio a Liri (FR) le modifiche proposte dal Comitato Regionale per il Territorio invitandola a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della citata legge 765/67;

Vista la delibera consiliare n.29 del 11.8.2004 con la quale il Comune di San Giorgio a Liri (FR) ha accettato integralmente le modifiche d'ufficio richieste con il succitato parere del C.R.T.;

Vista la nota n. 17694 del 7.8.2002 con la quale la Direzione Ambiente e Protezione Civile ha espresso parere favorevole ai soli fini dell'art.13 della L.64/74, alla formulazione della Variante al PRG per l'area per attrezzature ricettive e di ristoro



esistenti e di completamento in loc. Petrose del Comune di San Giorgio a Liri, con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- Le fondazioni degli edifici dovranno raggiungere in tutti i casi il substrato integro, eventualmente anche con fondazioni profonde; in nessun caso è ammessa di fondare sul materiale di riporto, utilizzato per raggiungere la quota di progetto. Le fondazioni dovranno intestarsi, ed essere debitamente attestate, nei livelli integri e non alterati, su un unico litotipo evitando di fondare in corrispondenza di contatti laterali tra terreni aventi comportamenti differenziati nei confronti delle sollecitazioni sismiche;
- Lo smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire tramite apposito collettamento in pubblica fognatura;
- sia realizzato un idoneo sistema di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche;
- ogni intervento edificatorio dovrà essere preceduto da una indagine geologica e geotecnica, atta a definire, per i luoghi di effettiva imposta, le caratteristiche geomeccaniche dei terreni e a verificare, se necessario, l'esatta posizione nonché l'escursione della falda;
- ogni eventuale opera di contenimento degli scavi e delle pareti naturali, provvisoria e definitiva sia dotata di opportuni drenaggi e di sistemi di canalizzazione e di smaltimento delle acque;
- la realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico.


La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

Vista la nota n.5414/11/f del 10.10.2001 con la quale il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta di Variante del Comune di San Giorgio a Liri, in quanto i terreni oggetto della proposta sono di natura privata liberi da diritti civici.

Ritenuto di condividere e fare proprio il parere del Comitato Regionale per il Territorio n.35/4 del 22.5.2003 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

DELIBERA



1. Di approvare la variante al P.R.G. per attrezzature ricettive e di ristoro esistente e di completamento in loc. Petrose adottata dal Comune di San Giorgio a Liri (FR) con delibera del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.8.2000 secondo le *modifiche* contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n.35/4 del 22.5.2003 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A** ed in conformità ai pareri in premessa riportati;
2. L'osservazione è decisa in conformità a quanto riportato nell'**Allegato A**;
3. Il progetto è vistato dal dirigente dell'Area Urbanistica e Beni Ambientali 2B.6 nell'allegato A e nella delibera consiliare n.42 dell'11.8.2000 con i seguenti elaborati:
 - Tav.n.20 Azionamento del territorio comunale inquadramento – scala 1:5000;
 - Tav.n.21 Azionamento di PRG del territorio comunale scala 1:2000;



68 28 GEN 2005

- Tav.n.21 Azzonamento di Variante del territorio comunale scala 1:2000;
- Relazione ~~Tecnica~~;
- Stralcio delle N.T.A.


Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



"Allegato A.doc"

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

31 GEN. 2005





ALLEG. alla DELIB. N. 68
DEL 28 GEN. 2003

Allegato A

Adunanza del 22.05.2003

Voto n.35/4

Dirigente dell'Area
(Arch. Bernardino Cinardi)



Oggetto: Comune di San Giorgio a Liri (FR)

Variante al PRG per l'area per 'Attrezzature ricettive e di ristoro esistente e di completamento' in Loc. Petrose

Deliberazione consiliare n. 42 del 11.8.2000

IL COMITATO

Vista la nota n. 6910 del 18.11.2000, assunta a protocollo il 19.1.2001 con il n. 1114, con la quale l'A.C. di San Giorgio a Liri ha trasmesso, per l'esame e l'approvazione di competenza, gli atti ed elaborati relativi alla pratica indicata all'oggetto;

Rilevato che in data 7.8.2002 risulta pervenuto il parere relativo all'art. 13 della L.64/74 richiesto dall'A.C. al Dipartimento regionale di competenza;

Vista la relazione istruttoria predisposta in data 22.07.2002;

Udita la Commissione Relatrice;

PREMESSO

Il Comune di San Giorgio a Liri è dotato di PRG approvato con DGR n. 2258 del 28.3.1995 e ricade nell'ambito del PTP n. 14 approvato con LR 24/98, successivamente modificata;

Con Deliberazione Consiliare n. 42 del 11.8.2000 l'A.C. ha adottato una variante al PRG, finalizzata a classificare 'Zone per attrezzature ricettive e di ristoro esistenti e di completamento HC' un'area che, in sede di approvazione di una precedente variante, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 4634 del 15.9.1998, aveva inteso unicamente preordinare alla realizzazione di



attrezzature a servizio di una struttura alberghiera, già in esercizio e localizzata su area prospiciente;

A seguito della pubblicazione della variante è stata presentata un'unica osservazione a firma del Tecnico Comunale, finalizzata: 1) ad integrare il testo dell'art. 42 - Zone per attrezzature ricettive e di ristoro - delle vigenti NTA con la parte normativa relativa alle 'Zone per attrezzature ricettive e di ristoro esistenti e di completamento HC', riportata nel PRG vigente solo nella legenda della tavola n. 21; 2) a correggere l'indice di fabbricabilità erroneamente espresso in mq/mq anziché in mc/mq;

L'A.C., con deliberazione consiliare n. 60 del 21.11.2000, ha accolto tale osservazione ed ha provveduto a modificare il testo dell'art. 42, inserendo come art. 42.2 le norme relative alle 'Aree per attrezzature ricettive e di ristoro esistenti e di completamento HC';

CONSIDERATO

L'area oggetto della presente variante, di superficie pari a mq.4776, non interessata da vincoli ai sensi del D. Leg. 490/99, è localizzata a margine di una zona di circa 14 ha, classificata a 'Area artigianale ed industriale di espansione', già sottoposta ad intervento preventivo ed attualmente in fase di attuazione;

In sede di approvazione di una precedente variante, proposta dall'A.C., la Giunta Regionale con Deliberazione n. 4634 del 15.9.98, ha approvato l'attribuzione della destinazione a attrezzature ricettive e di ristoro all'area in oggetto, dando nel contempo le seguenti prescrizioni:

" A) - Che tale area non debba ritenersi utile alla concorrenza di volumetrie (oltre quelle già consentite dal vigente PRG) anche da realizzarsi nell'attuale prospiciente area, sede della struttura alberghiera (L'Espero);

B) - che tale area venga destinata esclusivamente alla dotazione di parcheggi di pertinenza della struttura alberghiera o di attrezzature di verde, anche per la creazione di attrezzature specifiche (campi da tennis, piscina scoperta ecc.) ma senza la creazione di nuove volumetrie ad eccezione di quelle strettamente necessarie per servizi delle attrezzature specifiche ";

La struttura alberghiera, cui fa riferimento il citato parere regionale, è localizzata su un'area frontistante, già classificata a 'Zona per attrezzature ricettive e di ristoro esistenti e di completamento HC');

L'A.C ha dunque adottato la variante in oggetto, sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) Insediare una nuova struttura ricettiva, a supporto della confinante area artigianale ed industriale, il cui Piano Particolareggiato di esecuzione è già in attuazione, costituirebbe senz'altro un'occasione di ulteriore sviluppo economico ed occupazionale;



- b) aver verificato, per l'area frontistante, sulla quale insiste la struttura alberghiera già in esercizio, la possibilità di dotazione di spazi a servizi, rapportata non solo alla volumetria esistente ma anche a quella potenzialmente ancora edificabile in base agli indici e parametri delle vigenti NTA;

RITENUTO

Le motivazioni e la ricognizione dello stato di fatto effettuata dall'Amministrazione Comunale, delle quali la Commissione Relatrice ha preso atto, consentono di ritenere superate le motivazioni della precedente DGR n. 4634/98;

La variante proposta risulta dunque ammissibile;

Relativamente all'unica osservazione presentata si ritiene che essa, in difformità dalle controdeduzioni comunali, possa essere accolta solo limitatamente alla integrazione dell'art. 42 delle vigenti NTA con gli indici e i parametri già contenuti nella legenda della Tav. 21 ed alla presa d'atto dell'errore di definizione del parametro l_f , espresso in mq/mq anziché mc/mq. Tali indici e parametri possono essere dunque riportati nel testo del vigente art. 42 delle NTA in aggiunta a quelli relativi alle zone di espansione;

Alla luce delle precedenti considerazioni questo Comitato è del

PARERE

che la Variante al PRG adottata dal Comune di San Giorgio a Liri con la deliberazione consiliare n. 42 del 11.8.2000 sia meritevole di approvazione, con le modifiche d'ufficio derivanti dall'accoglimento dell'unica osservazione presentata, da apportarsi ai sensi dell'art. 3 della L. 765/67;

che l'unica osservazione presentata vada decisa come sopra indicato.

f.to Il SEGRETARIO SUPPLENTE DEL C.R.T.
Dr. Arch. Lucio Zoppini

f.to IL PRESIDENTE DEL C.R.T.
Dr. Arch. Antonino Bianco

